

Sezione procedure concorsuali

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.
ha pronunciato la seguente	

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Barbella per circa euro 153.000, riferibili per la maggior parte a imposte non pagate, contributi non versati e finanziamenti non restituiti;

rilevato che la debitrice è proprietaria unicamente di un'autovettura Fiat Lancia Musa, targata EA358HX immatricolata nel 2010;

rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.575,07 per 14 mensilità, su cui gravano trattenute per pignoramenti;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la ricorrente vive sola in un immobile condotto in locazione;

che la ricorrente ha indicato in euro 1.265 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramenti;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore precedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 310 mensili;

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice, per la durata triennale del piano, dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;



rilevato che la ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà e il saldo attivo del conto Postepay Evolution n. 533317*****3317 (saldo attivo alla data del 05/08/2024 di euro 0,23) e della carta prepagata Mooney S.p.A. n. 2069792 (saldo attivo alla data del 05/08/2024 di euro 19,01), siano esclusi dalla liquidazione, la prima poiché necessaria alla ricorrente per esigenze personali e di lavoro, oltre che perché di valore pressoché nullo, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dei predetti beni possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di soddisfare evidenti necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Maria Barbella (cf: BRBMRA92A58D037F), nata a Correggio (RE) il 18/01/1992 ed ivi residente in via Giannetto Davolio n. 3;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore,



a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva, il saldo del Postepay Evolution e della carta Mooney S.p.A., nei limiti degli importi indicati in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.265;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 10/09/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

